

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DISCIPLINARE PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA AL PATRIMONIO AGROPASTORALE NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

Art. 1 – Finalità

1. Nelle more dell'emanazione, da parte dell'ente Parco Nazionale Gran Paradiso, del regolamento previsto dall'art. 11 della legge del 6 dicembre 1991 n. 394, il seguente disciplinare regola le modalità di accertamento, valutazione e liquidazione dei danni provocati alle colture agricole ed al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.

CAPO I – DANNI ALLE COLTURE

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Sono risarcibili i danni provocati dagli ungulati selvatici alle colture orticole e cerealicole, anche ove insistenti sull'area pertinenziale alla residenza del coltivatore, nonché ai terreni destinati a prato e/o pascolo. Per questi ultimi è necessario, ai fini del risarcimento, che si sia provveduto al ripristino della coltivabilità del terreno, con l'intento di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno. Sono esclusi dall'obbligo del ripristino i casi in cui le superfici danneggiate, appartenenti ad agricoltori e/o allevatori, non siano ripristinabili a causa della loro elevata estensione e/o dell'impossibilità dell'uso di mezzi meccanici. In questi casi verrà riconosciuto il solo danno relativo alla mancata produzione foraggera.

2. Sono risarcibili i titolari di diritto di proprietà o di affitto.

Art. 3 – Esclusioni e limitazioni

1. Non sono risarcibili i danni:

- a) relativi a terreni abbandonati, in quanto non adibiti né a coltura né a pascolo da almeno un anno;
- b) verificatisi in luoghi in cui vige il divieto di pascolo;
- c) qualora l'importo totale stimato dei danni subiti sia inferiore a € 50;
- d) relativi a terreni che abbiano già subito in precedenza danni oggetto di risarcimento ai sensi del presente disciplinare, e per i quali non siano state adottate le misure di protezione a suo tempo indicate nel documento finale di liquidazione del danno; il risarcimento è limitato al 50% dell'importo stimato del danno qualora le misure di protezione siano state adottate solo parzialmente o si siano verificate inefficaci al contenimento del danno;

- e) quando i terreni coltivati a prato e/o pascolo siano stati condotti in violazione delle “Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale” applicate nella zona interessata che regolano la materia.

CAPO II – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER I DANNI ALLE COLTURE

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda di risarcimento

1. La domanda di risarcimento, deve essere inoltrata alla Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco territorialmente competente, entro 10 giorni dalla constatazione del danno alle colture. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente Parco e compilata accuratamente in tutte le sue parti.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dell'estratto di mappa della/e particella/e danneggiata/e;
 - b) titolo di proprietà o copia del contratto d'affitto dei fondi, oppure loro dichiarazione sostitutiva.
3. Alla domanda può essere allegata una idonea documentazione fotografica utile all'istruzione della pratica.

Art. 5– Iter delle domande

1. Nel caso dei danni alle colture, il personale della Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco territorialmente competente effettua, nel più breve tempo possibile dalla data di presentazione della domanda, un sopralluogo, che deve avvenire in presenza dell'interessato o di un suo delegato, finalizzato all'accertamento della corrispondenza tra il danno dichiarato e il danno realmente subito.
2. Il relativo verbale, che deve essere controfirmato dai presenti al sopralluogo e consegnata copia, dovrà anche contenere, ove possibile, elementi utili ad individuare misure atte a prevenire o limitare il ripetersi del danno. Copia del verbale stesso sarà trasmessa, unitamente alla domanda di risarcimento, al competente ufficio dell'Ente Parco che provvederà a valutare l'importo dell'indennizzo dovuto, in base a tabelle, periodicamente aggiornate con determinazione dirigenziale, relative ai valori delle produzioni medie, dei prezzi correnti delle produzioni e delle lavorazioni meccaniche e manuali per il ripristino, alla corresponsione dell'indennizzo entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Per i terreni condotti a prato e/o pascolo, i costi relativi al ripristino della coltivabilità del terreno, al fine di restituire la stessa efficienza produttiva posseduta prima del danno, verranno rifusi solo dopo l'avvenuto ripristino funzionale del fondo come previsto dall'art. 2, accertato mediante nuovo sopralluogo del personale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Nel documento finale di liquidazione del danno da comunicare all'interessato, saranno contenuti, oltre all'importo dell'indennizzo ed alle modalità di pagamento, le eventuali indicazioni relative alle misure di prevenzione da adottare.

CAPO III – DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA ANIMALI PREDATORI

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. Per gli scopi del seguente Regolamento sono considerati animali predatori esclusivamente i mammiferi appartenenti a specie selvatiche.
2. Possono beneficiare dei risarcimenti esclusivamente coloro che esercitano l'allevamento, estensivo o intensivo, di animali domestici all'interno del territorio del Parco con animali domestici in regola con le norme di monticazione previste dal Regolamento di Polizia veterinaria e con le Prescrizioni di Polizia Forestale. Sono da intendere per animali domestici le razze appartenenti alle specie bovine, ovine, caprine, suine ed equine, nonché gli animali da cortile, in allevamento estensivo o intensivo.
3. Il contributo non è erogato nel caso in cui il proprietario degli animali o comunque la persona che ha subito il danno abbiano già percepito altre forme di contribuzione relative allo stesso danno, da parte di amministrazione pubbliche o da assicurazioni private. Sono escluse da tali fattispecie i contributi erogati dalla Regione a favore del sostegno della zootecnia in aree soggette alla presenza del Lupo o di altri predatori.

Art. 7 – Iter procedurale per i sopralluoghi e le domande

1. Entro 24 ore dal rinvenimento dell'evento di predazione, il proprietario degli animali deve richiedere l'intervento del personale della Sede di Valle del Servizio di sorveglianza dell'Ente Parco, che è tenuto ad avvisare il veterinario incaricato dall'Ente e a redigere un verbale di constatazione del fatto, nonché del veterinario dell'A.S.L. competente per territorio in cui è avvenuto il fatto. Nell'attesa dei sopralluoghi, l'allevatore non dovrà rimuovere le carcasse degli animali dal luogo dell'uccisione. Il veterinario incaricato dall'Ente deve certificare che il danno sia avvenuto ad opera di animali predatori e la certificazione deve indicare la specie, la razza, il sesso, l'età e la funzione dei capi uccisi o feriti, la qualità e la quantità dei danni subiti, la località e la data dell'evento. La certificazione dovrà essere allegata alla richiesta di risarcimento.
2. La richiesta di risarcimento è presentata alla Sede del Parco della valle in cui è avvenuto l'evento di predazione, oppure direttamente al competente ufficio dell'Ente Parco, entro il termine massimo di 20 giorni dal momento del rilievo dell'evento dannoso. La richiesta deve contenere, oltre alle generalità del richiedente, il verbale di constatazione degli addetti alla sorveglianza, la certificazione del veterinario e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'impegno di adempimento di quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del presente disciplinare.

3. L'Ente provvederà alla liquidazione del risarcimento entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Nessun contributo è erogato nel caso in cui l'allevatore, eserciti il pascolo su fondi non di sua proprietà, o non da lui affittati, oppure in violazione delle norme previste dal Regolamento di polizia veterinaria e dalle Prescrizioni di Polizia Forestale. L'accertamento dei fatti è delegato agli addetti alla Sorveglianza dell'Ente, che devono certificare quanto sopra nel verbale da loro redatto sia a seguito del sopralluogo, sia sulla base delle conoscenze legate alla periodica verifica del territorio.
5. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato, in base a quanto contenuto nelle tabelle di riferimento in vigore al momento dell'evento denunciato, presso i competenti Assessorati regionali all'Agricoltura delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. L'indennizzo è soggetto ad un aumento del 10% nel caso di allevamenti gestiti con il metodo di agricoltura biologica certificato ai sensi del Reg. CE 2092/91 e Reg. CE 1084/99.

CAPO IV – INCENTIVAZIONI

Art. 8 – Misure di incentivazione

1. Al fine di prevenire i danni da pascolamento e brucatura, alle colture e di incentivare forme più articolate ed efficienti di custodia, di cura degli animali domestici condotti al pascolo e per scoraggiare i sistemi di gestione che si affidano al pascolo brado o incustodito, e, alla stessa stregua, per prevenire gli attacchi dei predatori agli animali domestici, l'Ente, tramite il competente organo dell'Ente, stabilisce la possibilità di contribuire al miglioramento delle strutture di protezione delle colture, controllo e di conduzione del pascolo (ad esempio con la fornitura di mezzi e sistemi di contenimento degli animali e di protezione delle colture, o di forme di protezione delle greggi con cani da guardiania) con una somma integrativa del risarcimento relativo al danno subito, per un ammontare massimo complessivo di 250 Euro. Tali contributi possono integrare analoghe forme di incentivazione promosse dalla Regione Piemonte o della Valle d'Aosta.
2. I soggetti interessati, per poter usufruire del suddetto contributo, devono presentare all'Ente, contestualmente alla richiesta di risarcimento o entro 20 giorni dalla sua presentazione, apposita domanda, eventualmente corredata di un sintetico progetto, con preventivo dettagliato delle spese che si intendono sostenere per la realizzazione di sistemi di protezione delle colture, prevenzione degli attacchi dei predatori e di conduzione razionale del pascolo.
3. L'erogazione del contributo viene decisa con determinazione Dirigenziale, sentito il parere dei servizi competenti, entro 30 giorni dall'inizio dell'istruttoria e viene comunicato al richiedente, che ha 10 giorni per accettarlo o rifiutarlo.
4. I contributi relativi alla realizzazione di sistemi di prevenzione degli attacchi dei predatori e di conduzione razionale del pascolo sono erogati con priorità nelle aree in cui la presenza del lupo ha carattere di continuità e di consistenza tali da permettere di dedurre la presenza di nuclei stabili di questa specie. Per l'attestazione di quanto sopra

è richiesto il parere del responsabile scientifico dell'Ente, il quale periodicamente provvede alla redazione di carte distributive della specie.

5. Il contributo è liquidato entro 30 giorni dalla revisione della rendicontazione o del collaudo dell'opera, da effettuarsi ad opera degli addetti alla sorveglianza.
6. Qualora i suddetti sistemi, una volta acquisiti, non fossero messi in atto, il danneggiato perde il diritto di ricevere l'indennizzo previsto dal presente disciplinare.